



LINEE GUIDA

COVID-19 E AMBIENTI DI LAVORO

8 LUGLIO 2022



Unità di Crisi INFN Covid-19

INDICE

PREMESSA	3
GESTIONE DI CASI DI SOSPETTA SINTOMATOLOGIA DA COVID-19	3
SORVEGLIANZA SANITARIA E RIAMMISSIONE AL LAVORO DOPO POSITIVITA' DA COVID-19 .	3
INFORMAZIONI AI LAVORATORI	4
INGRESSO AI LUOGHI DI LAVORO	4
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE	4
PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI	5
GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI	5
GESTIONE DEGLI APPALTI	5
PULIZIA E SANIFICAZIONE, RICAMBIO DELL'ARIA	5
ATTIVITA' IN MISSIONE	6
CONCORSI PUBBLICI	7
CONVEGNI E CONGRESSI	7
CORSI DI FORMAZIONE	8



Unità di Crisi INFN Covid-19

PREMESSA

Il presente documento si prefigge l'obiettivo di raccogliere e ordinare le Linee Guida ancora applicabili ai fini di affrontare l'epidemia da Covid-19 negli ambienti di lavoro.

In particolare i contenuti fanno riferimento al [Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, siglato d'intesa tra Governo e Parti Sociali il 30 giugno 2022](#), aggiornato rispetto ad altre linee guida che appaiono ormai superate.

Riferimenti ad ulteriori documenti sono successivamente indicati.

Si ricorda che le indicazioni qui fornite sono limitate alle sole misure per fronteggiare l'epidemia da COVID-19. Ricordiamo che ogni attività deve essere comunque valutata anche in relazione all'applicazione della normativa sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e sulla radioprotezione.

GESTIONE DI CASI DI SOSPETTA SINTOMATOLOGIA DA COVID-19

Fermo l'obbligo di isolamento e autosorveglianza previsti dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o simil-influenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria. La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina FFP2.

SORVEGLIANZA SANITARIA E RIAMMISSIONE AL LAVORO DOPO POSITIVITA' DA COVID-19

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifici profilassi vaccinale anti SARS -CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza.

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le

modalità previste dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del [Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022](#). Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischio – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

INFORMAZIONI AI LAVORATORI

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

INGRESSO AI LUOGHI DI LAVORO

Vanno favoriti orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali.

Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherina FFP2 ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

L'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, viene assicurata la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.

Inoltre, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, possono essere individuati particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione

individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell'ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda

In applicazione alla [Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 1 /2022](#) i filtranti facciali di tipo FFP2 sono raccomandati nei seguenti casi:

- per il personale che si trovi a contatto con il pubblico e che sia sprovvisto di altre idonee barriere protettive;
- per il personale che svolga la prestazione in stanze in comune con uno o più lavoratori, anche se si è solo in due, salvo che vi siano spazi tali da escludere affollamenti;
- nel corso di riunioni in presenza;
- nel corso delle file per l'accesso alla mensa o altri luoghi comuni (ad esempio bar interni, code per l'ingresso in ufficio);
- per coloro che condividano la stanza con personale c.d. "fragile";
- in presenza di una qualsiasi sintomatologia che riguardi le vie respiratorie;
- negli ascensori;
- in ogni caso in cui, anche occasionalmente, si verifichi la compresenza di più soggetti nel medesimo ambiente.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, devono essere messi a disposizione e risultare accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente accessibili.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali e di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi.

Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.

Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali delle mense, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

GESTIONE DEGLI APPALTI

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano presso le nostre sedi (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

PULIZIA E SANIFICAZIONE, RICAMBIO DELL'ARIA

Va assicurata la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del [Ministero della](#)

[salute n. 17644 del 22 maggio 2020](#) e con il [Rapporto ISS COVID- 19, n. 12/2021- Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.](#)

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della [circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio 2020](#) nonché alla loro ventilazione.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vanno adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

ATTIVITA' IN MISSIONE

Gli spostamenti tra i vari paesi sono ormai ritornati alla competenza normalità, con un totale riavvio delle attività lavorative.

In tale contesto è possibile autorizzare missioni verso qualsiasi destinazione ma rimane sconsigliato autorizzare missioni verso paesi che prevedono un periodo di quarantena a carico del lavoratore all'ingresso nel paese o al rientro in Italia, a meno che non si tratti di trasferte di lunga durata, inserite all'interno di progetti che richiedono lunghi soggiorni nel sito di destinazione o verso quelli che presentano, nel periodo interessato dalla missione, una recrudescenza di casi Covid.

La possibilità di autorizzare missioni a persone con maggiore fragilità che in caso di comorbidità con l'infezione possa influenzare negativamente la severità e l'esito della patologia va valutata da ciascun Direttore anche coinvolgendo il medico competente. L'Unità di Crisi raccomanda di limitare comunque queste trasferte allo stretto necessario.

Nell'autorizzare una missione, si raccomanda al Responsabile dei Fondi di:

- informarsi sulla normativa vigente per i rientri dall'estero. Le informazioni possono essere reperite al sito:
<http://www.viaggiasesicuri.it/approfondimento/saluteinviaggio/coronavirus/L'Italia>
- acquisire informazioni precise sulle procedure necessarie per accedere al Paese di destinazione. Per ottenere queste informazioni si rinvia al sito: <http://www.viaggiasesicuri.it/>
- rendere noto al personale in missione i riferimenti da contattare in caso il lavoratore sviluppi febbre, sintomi influenzali o di infezione respiratoria;
- assicurarsi che presso il sito di destinazione ci sia la disponibilità di un alloggio in cui il lavoratore in missione possa trascorrere anche eventuali periodi di quarantena o di malattia da COVID-19, disponendo della necessaria assistenza;
- accertarsi che il lavoratore disponga delle necessarie coperture sanitarie ed assicurative (soprattutto per il personale straniero o nel caso di trasferte extraeuropee, vedi [Circolare del Direttore delle Risorse Umane del 15 novembre 2021](#)).

Si ricorda ai Responsabili dei Fondi che eventuali spese necessarie a coprire periodi ulteriori di trasferta resi necessari per fronteggiare imprevisti derivanti dall'emergenza Covid, saranno a carico dell'Esperimento.

Il lavoratore, oltre ad essere a conoscenza delle generali norme di comportamento necessarie per limitare la diffusione del COVID-19, da attuare sempre, anche al di fuori del Laboratorio o del sito sperimentale di destinazione, deve sapere che:

- non può partire in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e che in questo caso

dovrà avvisare il proprio medico di famiglia e/o l'autorità sanitaria e dovrà avvisare tempestivamente il proprio datore di lavoro;

- non deve partire se sussistono condizioni di pericolo (contatto con persone positive al virus nei giorni precedenti, ecc.);

Al lavoratore, prima della partenza, devono essere fornite le eventuali informazioni sulle procedure operative messe in atto per ridurre la diffusione del COVID-19 nel sito di destinazione e sui riferimenti da contattare (referenti interni ai laboratori e Autorità Sanitarie locali) in caso il lavoratore sviluppi febbre, sintomi influenzali o di infezione respiratoria.

Nel caso in cui il lavoratore, durante il periodo di missione, sviluppi febbre e sintomi influenzali o di infezione respiratoria quali tosse, dovrà contattare immediatamente il proprio Direttore, le Autorità Sanitarie locali e i referenti del Laboratorio o del sito sperimentale dove si trova. Fino a quando non riceverà precise indicazioni dalle Autorità Sanitarie, resterà in isolamento, osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione.

Il lavoratore, se riscontrato positivo al COVID-19, dovrà darne comunicazione immediata al proprio Direttore e ai referenti del Laboratorio o del sito sperimentale di destinazione. Attraverso le Autorità Sanitarie locali o attraverso altre modalità comunicate dai laboratori esteri, si dovrà stabilire in quale modo e dove dovrà svolgersi il periodo di quarantena.

Il lavoratore dovrà collaborare con le Autorità Sanitarie locali per individuare eventuali contatti stretti, anche al fine di informare della propria positività gli eventuali alberghi, ristoranti o altri locali frequentati.

E' importante che il lavoratore sia a conoscenza del fatto che potrebbe essergli chiesto di trascorrere l'intero periodo di isolamento nella località in cui si trova.

CONCORSI PUBBLICI

Lo svolgimento in sicurezza dei concorsi pubblici avviene nel rispetto del documento [«Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici», di cui all'articolo 10, comma 9, del Decreto Legge 1 aprile 2021 n. 44 convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 maggio 2021 n. 76, adottato con Ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2022.](#)

Bozza del Piano Operativo specifico della prova congressuale da rendere disponibile, unitamente al "Protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici" sulla pagina web dedicata alla procedura concorsuale entro dieci giorni dallo svolgimento della prova e le indicazioni da fornire ai candidati sono disponibili alla cartella:

<https://docs.infn.it/share/page/site/cnpisa/documentlibrary#filter=path%7C%2FCOVID%252019%2FDocumenti%2520INFN%2FApplicazione%2520Protocollo%2520Concorsi%7C&page=1>

CONVEGNI E CONGRESSI

L'organizzazione di Convegni e Congressi deve seguire le [Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022](#) a cui si

rinvia per informazioni più complete di carattere generale o relative ad esempio alla ristorazione (con particolare riferimento alle modalità di somministrazione a buffet), eventualmente applicabili. Il numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre assembramenti di persone. Nel caso in cui l'evento sia frazionato su più sedi/padiglioni, fisicamente separati tra loro, è necessario individuare il numero massimo dei partecipanti per ogni sede/padiglione dell'evento. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi nonché di limitazione e scaglionamento degli accessi anche attraverso sistemi di prenotazione del giorno e dell'orario di ingresso, finalizzati a evitare assembramenti.

Gli spazi devono essere riorganizzati per garantire l'accesso in modo ordinato, al fine di evitare code

e assembramenti di persone. Se possibile vanno organizzati percorsi separati per l'entrata e per l'uscita.

E' bene utilizzare tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento ticket, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistema di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti. Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina secondo quanto previsto la normativa vigente.

I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, etc.) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico.

Nelle aree poster/aree espositive, gli spazi vanno organizzati in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovendo la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti e in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

CORSI DI FORMAZIONE

L'organizzazione dei Corsi di Formazione deve seguire le [Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 1 aprile 2022](#) a cui si rinvia per informazioni più complete di carattere generale.

Le presenti indicazioni si applicano alle attività formative, diverse dalle attività scolastiche, educative, formative e universitarie di cui al decreto-legge n. 52/2021 e s.m.i.

Nelle attività di formazione vanno privilegiate, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine vanno organizzate attività per gruppo promiscui.

Laddove possibile, con particolare riferimento alle esercitazioni pratiche, va privilegiato l'utilizzo degli spazi esterni.

Gli spazi destinati all'attività devono essere organizzati in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti (estensibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), anche in relazione alle specificità del corso.

Resta inteso che nelle attività pratiche dovranno essere utilizzati, se previsti, gli ordinari dispositivi di protezione individuale associati ai rischi delle singole attività.

La postazione del docente deve essere situata ad almeno 2 metri dalla prima fila dei discenti.

Dovrà essere garantita la regolare igienizzazione degli ambienti e in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack).

Eventuali strumenti e attrezzature dovranno essere puliti e disinfettati ad ogni cambio di utente; in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più soggetti, sarà necessario procedere alla igienizzazione frequente delle mani o dei guanti (se previsti).